

DURC: CHIARIMENTI

Con la presente si informa che il Ministero del Lavoro ha risposto all'interpello n. 33 del 11 dicembre 2013, in merito alla corretta interpretazione in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La domanda posta riguarda l'arco temporale a seguito della non emissione del documento, dovuta a cause ostative (indicate nella tabella A del DM).

In sostanza, a seguito di violazioni definitivamente accertate, l'impresa potrà non ricevere il DURC valido per poter godere di particolari benefici normativi e contributivi (il riferimento è al cosiddetto DURC interno e non a quello ordinario), per un periodo di tempo pari anche a 24 mesi.

Il Ministero specifica che l'inizio di tale arco temporale va identificato con il momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza di ingiunzione non impugnata.

Una volta terminato tale periodo di sospensione, l'impresa - sempre se in una situazione di regolarità, lo ricordiamo – potrà nuovamente tornare a beneficiare degli sgravi contributivi e normativi, compresi quelli non legati a particolari scadenze temporali.

La nota precisa anche che la verifica da parte dell'INPS, chiamato a riconoscere l'agevolazione, deve riferirsi all'arco temporale in cui l'agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita e non al momento della fruizione.

A chiusura della risposta, il Ministero ricorda quanto previsto dall' art. 31, comma 8 ter del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, e cioè che il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio.

Per informazioni: Gianluca Giorgini